



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Ai Rappresentanti di sede delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non direttivi e non dirigente:

- FNS CISL, Sig. ORLANDI Roberto
- CO.NAP.O, Sig. ROMOLACCIO Teodoro
- UIL PA VV.F., Sig. FIONCHETTI Andrea
- FP CGIL VV.F., Sig. ZELINOTTI Franco
- CONFSAL VV.F., Sig. ANTONELLI Mario
- USB PI VV.F., Sig. SALCINI Emiliano

E, per conoscenza:

Al Dirigente dell'Ufficio per la Pianificazione, il Controllo e lo Sviluppo della Formazione – Vicario del Direttore Centrale

Al Comandante dell'Istituto Superiore Antincendi

Al Comandante delle Scuole Centrali Antincendi

Al Comandante della Scuola di Formazione Operativa

Al Dirigente reggente dell'Ufficio per la Formazione Motoria Professionale

OGGETTO: Indirizzi per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Si trasmette per opportuna conoscenza l'allegata nota prot. n. DCFORM.9844.29-03-2021 di pari oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Al Dirigente dell'Ufficio per la Pianificazione
il Controllo e lo Sviluppo della Formazione

Al Comandante dell'Istituto Superiore
Antincendi

Al Comandante delle Scuole Centrali
Antincendi

Al Comandante della Scuola di Formazione
Operativa

Al Dirigente reggente dell'Ufficio per la
Formazione Motoria Professionale

E, per conoscenza: Al Medico Competente DV Medico dott.
Massimo SPALLETTA

Al DV ing. Francesca TOGNAZZI

Al DV ing. Alessandra BIN

OGGETTO: Indirizzi per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Con riferimento all'allegata nota prot. n. 5733 del 15-03-2021 del Capo Dipartimento inerente l'oggetto, si forniscono alle SS.LL. i seguenti indirizzi per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile:

- 1) in relazione alle attività formative in corso nelle strutture didattiche facenti capo alle SS.LL., il personale che espleta funzioni operative appartenente al ruolo dei direttivi ed al ruolo non direttivo e non dirigente non può accedere al lavoro agile, fatto salvo i seguenti casi:
 - a) la condizione di lavoratore "fragile" di cui al punto 4);
 - b) lo svolgimento di mansioni e funzioni che, non strettamente connesse all'attività didattica, possono essere espletate in modalità agile e, preventivamente, avallate dallo scrivente;
- 2) il personale che espleta funzioni tecnico professionali può accedere al lavoro agile assicurando la presenza minima in ciascun settore interno in cui sono organizzati i rispettivi Uffici delle SS.LL., secondo quanto riportato dalle medesime SS.LL. nelle proprie note di riscontro alla nota prot. n. 22 del 12/02/2021 dello scrivente;
- 3) qualora ricorrano le condizioni, il personale dipendente, ivi compreso quello che espleta funzioni operative, può usufruire dei benefici di cui al comma 2, dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, sino al 30 giugno 2021, tenuto conto di quanto disposto dalla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Direzione Centrale per le Risorse Umane con l'allegata nota prot. n. 15199 del 18/03/2021;

- 4) il personale dipendente che trovasi nella condizione di lavoratore "fragile", acclarata dal Medico Competente, può svolgere il lavoro agile anche attraverso il temporaneo conferimento di diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dalla normativa vigente.

Infine, si richiama il termine di scadenza del 30 giugno 2021 per la fruizione delle ferie maturate e non godute entro il 31 dicembre dello scorso anno, mediante apposita programmazione da effettuarsi entro il 31 marzo p.v.

Si ringrazia per la collaborazione per quanto sopra disposto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

Ai Sigg Direttori Centrali

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento

e, p.c. All'Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

OGGETTO: svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conseguenti misure di contenimento adottate con l'ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021, con cui è stato disposto il passaggio in "zona rossa" della regione Lazio, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021 ed in particolare all'articolo 48.

Al riguardo, le SS.LL. vorranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per svolgere esclusivamente le attività indifferibili, secondo le necessità organizzative ritenute del caso dalle SS.LL., da eseguire necessariamente in presenza, garantendo le percentuali più elevate possibili di lavoro agile e assicurando l'effettività del servizio erogato, tenuto conto delle potenzialità organizzative.

Inoltre, di intesa con il medico competente e nel rispetto delle normative in materia di privacy, adotteranno nei confronti del personale di cui all'art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso il temporaneo conferimento di diversa mansione ricompresa nella medesima categoria, o area di inquadramento come definite dalla normativa vigente.

Si segnala, altresì, il termine di scadenza del 30 giugno di ogni anno per la fruizione delle ferie maturate, con un invito al personale in merito alla fruizione delle stesse, compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascun ufficio, ma attraverso un'adeguata programmazione, in modo da scongiurare comunque l'accumulo delle stesse entro il sopra richiamato termine ultimo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del
Corpo

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I – Gabinetto del
Capo Dipartimento

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30. Congedi per genitori e bonus baby sitting.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021, n. 62, è stato pubblicato il **decreto legge 13 marzo 2021, n. 30**, che, all'articolo 2, ha previsto ulteriori interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

In particolare, il comma 2 dell'art. 2 prevede che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente **minore di anni quattordici**, alternativamente all'altro genitore, può **astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.**

Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per detti periodi di astensione dal lavoro è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel **congedo in questione** con diritto all'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

In caso di figli di età compresa **fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni previste dalla citata norma, di **astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, detta norma, al comma 6, prevede che il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **con figli conviventi minori di anni 14**, può scegliere la **corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo straordinario e comunque in alternativa alle misure indicate in premessa.

Il comma 7 della citata norma specifica che per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione dal lavoro, o del bonus baby sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure in questione.

Le modalità operative per accedere ai benefici in questione sono stabilite dall'INPS.

Le misure previste dalla citata norma si applicano fino al 30 giugno 2021.

Tanto si rappresenta per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Si prega di volere assicurare la diffusione della presente circolare al personale interessato in servizio presso codeste Direzioni, Comandi ed Uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pellos

